



**COMUNE di PETTENASCO (NO)
SERVIZIO di POLIZIA MUNICIPALE**



Piazza Unità d'Italia 2- 28028 Pettenasco tel. 0323/89115 fax. 0323/89693

mail : poliziamunicipale.pettenasco@ruparpiemonte.it

ESTRATTO Deliberazione n. 26 del 29 settembre 2009

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Modifica Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO IX

ACCENSIONE FUOCHI

Art. 74

- 1.** E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. I proprietari dei fondi dovranno provvedere allo smaltimento degli stessi attraverso il servizio di raccolta (per piccoli quantitativi) o con trasporto alle discariche autorizzate. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti dell'ASL.
- 2.** E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a m 100 dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 R.D. 773/1931 (TULPS) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato ed in luoghi abitati ad una distanza inferiore a m 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3.** Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4.** L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti di terzi.
- 5.** Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6.** Quando viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, non è consentita nessuna operazione di accensione o abbruciamento
- 7.** Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8.** Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- o - o - o - o - o -

Ufficio di Polizia
Locale